

Norme & Tributi
Diritto dell'economia

Fusioni transfrontaliere con progetti più completi

Società

Il Dlgs 19/2023 prevede che sia indicata la liquidazione offerta in caso di recesso

Se l'azienda incorporata è italiana vanno inseriti gli eventuali aiuti pubblici

Pagina a cura di **Angelo Busani**

Una riforma abbastanza radicale del procedimento di fusione transfrontaliera e cioè, detto in sintesi, quello mediante il quale una società italiana viene incorporata in una società straniera e, viceversa, una società straniera viene incorporata in una società italiana: è ciò che consegue all'entrata in vigore del Dlgs 2 marzo 2023 n. 19, il quale, da un lato, abroga il Dlgs 108/2008 (la normativa che attualmente disciplina la fusione transfrontaliera) e, dall'altro lato, introduce una serie di rilevanti novità in materia.

Il test del 3 luglio sulla data

Le nuove regole si applicano alle operazioni di fusione transfrontaliera per le quali, alla data del 3 luglio 2023, nessuna delle società partecipanti all'operazione di fusione abbia ancora "pubblicato" il progetto comune di fusione transfrontaliera. In altre parole, la normativa attualmente in vigore continuerà ad applicarsi alle procedure di fusione caratterizzate dal fatto che almeno una delle società partecipanti all'operazione di fusione abbia pubblicato entro tale data il progetto di fusione secondo la legislazione a essa applicabile (in Italia, il progetto di fusione si pubblica, di regola, nel Registro delle Imprese).

Il procedimento in sintesi

Vi è una fase preparatoria in cui

vengono predisposti i documenti occorrenti per addivenire alla decisione dei soci di approvazione l'operazione di fusione transfrontaliera, vale a dire: il progetto comune di fusione, la relazione dell'organo amministrativo (in parte diretta a illustrare la fusione ai soci e, in parte, ai lavoratori) e la relazione sulla congruità del rapporto di cambio tra le azioni/quote della società incorporata e quelle della società incorporante.

Si procede poi all'adozione della decisione dei soci avente a oggetto l'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, dopo la quale è previsto che una competente autorità operante in ciascuno dei Paesi la cui legge disciplinano le società partecipanti all'operazione (in Italia è il notaio) emetta una certificazione (il cosiddetto "certificato preliminare") attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione del-

la fusione, affinché vi sia la certezza che, in ogni ordinamento, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l'operazione.

In ultimo, vi è la stipula dell'atto pubblico di fusione cui fa seguito, ad opera della competente autorità operante nel Paese "di destinazione" (in Italia è sempre il notaio) e, cioè, in quello la cui legge disciplina la società incorporante (per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere "l'operazione in entrata"), l'emanazione dell'attestato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto "certificato definitivo"), finalizzato a dare efficacia all'operazione.

Le novità del progetto comune

Le principali novità, rispetto alla normativa attualmente vigente, inerenti al progetto comune di fusione transfrontaliera consistono nel fatto che in esso devono essere indicati:

- i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso (in alcune ipotesi è infatti previsto il diritto di recesso per il socio che non esprima voto favorevole rispetto al progetto di fusione);
- se la società italiana incorporata abbia ricevuto benefici pubblici (e cioè sostegni all'attività produttiva a valere sulla finanza pubblica o su fondi europei) o sia incorsa in procedimenti di revoca o di decadenza inerenti all'erogazione di benefici pubblici.

A quest'ultimo riguardo, occorre sottolineare che la nuova normativa presta una particolare attenzione al fatto che l'operazione di fusione, da un lato, non pregiudichi i crediti vantati dallo Stato o da altre amministrazioni pubbliche e, dall'altro lato, non si risolva nella delocalizzazione di un'attività che abbia beneficiato di misure di sostegno, specialmente se collegate al territorio.

PAROLA CHIAVE

#Fusione transfrontaliera

La fusione transnazionale o transfrontaliera è una fusione che coinvolge società costituite in base a leggi emanate da Stati diversi. Con il procedimento di fusione transfrontaliera una società italiana viene quindi incorporata in una società straniera o, viceversa, una società straniera viene incorporata in una società italiana. Le norme Ue prevedono che gli organi di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa a una fusione intracomunitaria mettano a punto un progetto comune di fusione.



PERCORSO IN 24 INCONTRI SUL TERZO SETTORE
Partirà il 19 maggio il master in 24 incontri dedicato al Terzo settore, coordinato da **Gabriele Sepio**. Il per-

corso può anche essere acquistato per singoli moduli ed è rivolto ai consulenti e agli operatori degli enti. **Informazioni e iscrizioni online: formazione.ilssole24ore.com**

Le nuove regole

Il nuovo obbligo

Il certificato preliminare inerente alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera deve essere richiesto al notaio italiano dalla società stessa. Alla relativa istanza deve essere allegata una notevole serie di documenti

I tempi

Il notaio deve rilasciare il certificato preliminare "senza indugio" e comunque, di regola, entro 30 giorni e in esso deve testualmente attestare «il

regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione»

Le verifiche

Il notaio italiano deve attestare: l'assenza di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società italiana che richiede il certificato preliminare, che non abbia scopi manifestamente abusivi o fraudolenti e non sia finalizzata alla commissione di reati

di procedimenti di revoca (e cioè della revoca della società italiana benefici predetti) e circa l'assenza di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni pubbliche;

- la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni relative all'esistenza di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.

Il notaio deve rilasciare il certificato preliminare "senza indugio" e comunque, di regola, entro 30 giorni e in esso deve attestare «il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione». Per effettuare tale attestazione, il notaio deve verificare, in particolare:

- l'iscrizione nel Registro delle imprese italiano della decisione dei soci della società italiana di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e il decorso del termine per l'opposizione dei creditori;
- l'avvenuto adempimento della normativa inerente al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione;
- l'assolvimento (quando la società incorporante non è italiana) da parte della società italiana incorporata dell'obbligo di dimostrare, mediante le prescritte certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici di averli soddisfatti o garantiti.

Più in generale spetta al notaio italiano attestare l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative alla fusione transfrontaliera relative alla società italiana che richiede il certificato preliminare; e il fatto che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione transfrontaliera non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegua la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto Ue o della legge italiana e non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana (è la cosiddetta "clausola anti-abuso").

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Certificato preliminare, si allunga l'elenco dei documenti necessari

Il rilascio spetta al notaio che deve verificare l'assenza di condizioni ostative

Angelo Busani

La procedura di rilascio del certificato preliminare, il suo contenuto e i controlli che debbono essere effettuati al fine del suo rilascio sono senz'altro due tra le novità più rilevanti della nuova normativa in tema di fusione transfrontaliera.

Infatti, rispetto alla mancanza di disposizioni in tal senso nel Dlgs 108/2008, viene anzitutto introdotta la novità secondo cui il certificato preliminare inerente alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera deve essere richiesto al notaio italiano dalla società stessa. All'istanza

deve essere allegata una notevole serie di documenti, tra i quali spiccano:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa da tutte le società partecipanti all'operazione, attestante che è iniziata la procedura di negoziazione, se almeno una delle società partecipanti applichi un regime di partecipazione dei lavoratori;
- quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società non soggetta alla legge italiana, le certificazioni sull'esistenza di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni o enti pubblici rilasciate non oltre 90 giorni prima della richiesta del certificato preliminare;
- la dichiarazione che (alla data della richiesta del certificato preliminare) non hanno subito modifiche le informazioni inserite nel progetto comune di fusione transfrontaliera sul ricevimento da parte della società italiana di benefici pubblici (o circa l'esistenza

Dalla stipula dell'atto al deposito, i passi che chiudono l'operazione

L'iter cambia a seconda che il soggetto incorporante sia straniero o italiano

Angelo Busani

Il procedimento di fusione transfrontaliera termina con la stipula dell'atto di fusione (che deve essere confezionato nella forma dell'atto pubblico) e il rilascio del certificato definitivo e con la prescritta pubblicità di tali documenti.

La stipula dell'atto di fusione presuppone l'avvenuto rilascio dei certificati preliminari, i quali, a loro volta, hanno come presupposti: l'approvazione, da parte dell'assemblea, del progetto comune e l'assenza di opposizioni alla fusione da parte dei creditori. Il rilascio del certificato preliminare, infatti, non può essere effettuato prima del decorso di 90 giorni dalla data di deposito nel Registro delle Imprese del progetto comune, che è appunto il termine concesso ai creditori per opporsi all'operazione.

Società incorporante italiana

Nel caso in cui una società italiana incorpori una società straniera, il notaio italiano stipula l'atto di fusione previa acquisizione del certificato preliminare emanato dall'autorità straniera e previo rilascio del

proprio certificato preliminare (e provvedendo, successivamente alla stipula dell'atto di fusione, al rilascio dell'attestato di eseguito controllo di legalità, detto anche certificato "finale" o "definitivo").

Il certificato definitivo deve essere emesso dal notaio italiano entro 30 giorni dal ricevimento delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e dei certificati preliminari relativi a ciascuna delle società partecipanti alla fusione; entro 30 giorni dalla data della sua stipula, l'atto di fusione, unitamente ai certificati preliminari e al certificato definitivo, deve essere depositato nel Registro delle Imprese competente in ragione della sede della società italiana.

Società incorporante straniera

Qualora sia la società italiana ad essere incorporata in una società straniera:

- se la competente autorità straniera (una volta acquisito il certificato preliminare del notaio italiano e rilasciato il certificato preliminare di sua competenza) procede con atto pubblico, se ne deve fare deposito presso il notaio italiano, unitamente al certificato definitivo redatto dall'autorità straniera stessa, affinché il tutto sia a sua volta depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese italiano (entro 45 giorni dal rilascio del certificato definitivo). La società italiana verrà però cancella-

ta dal Registro delle Imprese italiano solo quando il Registro italiano riceverà notizia, dal competente Registro straniero, dell'intervenuta presa di efficacia della fusione;

- se la competente autorità straniera non procede con atto pubblico, l'atto pubblico di fusione deve essere stipulato dal notaio italiano (una volta acquisito il certificato preliminare dell'autorità straniera). Effettuata la stipula dell'atto di fusione, il notaio italiano emette il proprio certificato preliminare affinché esso sia acquisito dall'autorità straniera e questa possa, infine, rilasciare il certificato definitivo; il certificato definitivo dell'autorità straniera deve poi essere trasmesso al notaio italiano il quale, unitamente all'atto di fusione, ne fa deposito presso il Registro imprese ove è iscritta la società italiana; la società italiana verrà però cancellata dal Registro delle imprese italiano solo quando il Registro italiano riceverà notizia, dal competente Registro straniero, dell'intervenuta presa di efficacia della fusione.

Il Bris

La nuova normativa prevede che tutto il predetto scambio di documenti occorrenti al procedimento di fusione avvenga mediante il Business Registers Interconnection System e cioè un sistema di interconnessione tra i Registri operanti nei singoli Stati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole

24 ORE

VIE DI USCITA

ONLINE GLI EPISODI DEL NUOVO PODCAST "VIE DI USCITA"

La dipendenza tecnologica dei giovani, il disagio delle periferie, le scuole ghetto, i campi profughi... la società si chiude in tanti recinti, spesso difficili da scardinare. Nel podcast "Vie di uscita" raccontiamo la voglia di riscatto di esclusi e dimenticati: gli imprigionati che ogni giorno cercano la chiave per la libertà.

"Storie di destini che voltano pagina, di luci che si riaccendono in fondo a tunnel senza speranza"

Luca Benecchi

Ascolta sul sito del Sole 24 Ore, di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio

Gabbie

Comprami

I soldi del calcio

Inverno demografico